REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI

AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n. 10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione n. 1166 del 24.12.2014

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

il dott. SCOMPARIN Nicola nato a Treviso il 02/06/1982 ed residente a Portogruaro (VE) in via Garibaldi, n. 16 - C.F. SCMNCL82H02L407L

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il dott. Scomparin, in qualità di esperto nella ricerca e monitoraggio

bandi europei in ambito socio-sanitario e nelle attività di comunicazione tecnica e formazione tramite web, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale per l'espletamento dell'attività di cui al programma allegato al presente contratto, parte integrante e contestuale, programma di cui il contraente dichiara di essere a conoscenza; l'attività programmata si svolgerà nel periodo 01.01.2015 - 30.06.2015, salvo recesso anticipato per giusta causa e, comunque, fatta salva l'eventuale determinazione di una nuova data di scadenza del progetto "MATTONE INTERNAZIONALE" che verrà, conseguentemente, recepita anche come nuova data di scadenza dell'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso, qualora la nuova data di fine incarico dovesse essere successiva al 30.06.2015, l' A.U.L.S.S. n.10 si riserva di determinare un impegno e relativo compenso inferiore, per l'ulteriore periodo di collaborazione, in riferimento al finanziamento disponibile ed alle effettive necessità della professionalità del collaboratore medesimo. La mancata accettazione da parte del collaboratore del diverso impegno e relativo compenso inferiore, per l'eventuale ulteriore periodo di collaborazione, comporterà l'automatica risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Il dott. Scomparin svolge la propria attività professionale in autonomia nell'ambito del programma di pertinenza allegato e degli indirizzi del responsabile del progetto " MATTONE INTERNAZIONALE" cui afferisce.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 15.000,00 (quindicimila/) lordi annui (e ciò per le quote direttamente a carico dello stesso collaboratore in relazione agli oneri di tipo fiscale, previdenziale, assistenziale), fatto salvo il rimborso spese che sarà corrisposto, previo

visto autorizzativo, secondo quanto previsto nel vademecum del progetto di cui al precedente punto 2).

La corresponsione in rate del compenso previsto, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile posticipata.

Il dott. Scomparin dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

Il dott. Scomparin dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del responsabile del progetto a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per

accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. Il dott. Scomparin prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE –

- Dott. Nicola SCOMPARIN - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 10

- Dott. Carlo BRAMEZZA -_____